

**Bruxelles, 9 dicembre 2025
(OR. en)**

16344/25

**CADREFIN 357
FIN 1498
POLGEN 219
RESPR 46**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 - Progetto di schema di negoziato

1. La presentazione di un progetto di schema di negoziato è volta a individuare e confermare le questioni che dovranno essere affrontate nel corso dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale e, se del caso, favorire la discussione sulle opzioni e le soluzioni in merito a singole questioni. La presentazione del progetto di schema di negoziato non mira, in questa fase, ad alcun dibattito o compromesso conclusivo.
2. Il progetto di schema di negoziato è redatto ed elaborato sotto la responsabilità della presidenza e non è quindi vincolante per nessuna delegazione. La presidenza continua ad ispirarsi al principio "nessun accordo senza un accordo su tutto".
3. Si allega per le delegazioni il progetto di schema di negoziato elaborato dalla presidenza.

I. QUESTIONI ORIZZONTALI

1. Il nuovo QFP coprirà sette anni, dal 2028 al 2034. Il bilancio consentirà all'UE di rispondere alle sfide attuali e future e di conseguire le sue priorità politiche. Esso comprende politiche nuove e già istituite per garantire la sicurezza e la prosperità a lungo termine dell'UE.

L'Europa deve assumersi la responsabilità della propria sicurezza, anche attraverso il rafforzamento delle capacità di difesa e la protezione delle nostre frontiere e dei nostri valori nonché la gestione della migrazione, e deve inoltre rafforzare la sua competitività e gli sforzi per una transizione pulita. Al contempo, le politiche consolidate derivanti dagli obblighi del trattato, tra cui la coesione economica, sociale e territoriale e la politica agricola comune, rimangono fondamentali.

2. Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 sarà strutturato come segue:

- i) Rubrica 1 – "Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali, affari marittimi, prosperità e sicurezza";
- ii) Rubrica 2 – "Competitività, prosperità e sicurezza";
- iii) Rubrica 3 – "Europa globale";
- iv) Rubrica 4 – "Amministrazione".

Una struttura più semplice ed efficiente del bilancio è necessaria per fornire reattività in un periodo di incertezza geopolitica ed economica. La suddivisione delle spese in quattro rubriche è intesa a rispecchiare le priorità politiche dell'Unione, garantendo altresì la flessibilità necessaria nell'interesse di un'assegnazione efficiente delle risorse. Inoltre, la riduzione del numero dei programmi mira a garantire la coerenza e a promuovere le sinergie. Il quadro generale rispecchierà la semplificazione e dovrebbe portare a una riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari, le autorità di gestione e gli organismi di audit.

3. La cifra massima totale della spesa per l'UE a 27, per il periodo 2028-2034, ammonta a [X] milioni di EUR in stanziamenti di impegno e a [X] milioni di EUR in stanziamenti di pagamento. La ripartizione degli importi dei massimali annui degli stanziamenti di impegno per rubrica è descritta di seguito. Le stesse cifre sono riportate anche nella tabella di cui all'allegato I che contiene anche i massimali annui degli stanziamenti di pagamento. Tutte le cifre sono espresse utilizzando prezzi costanti al 2025.
4. Vi saranno adeguamenti tecnici annuali automatici per l'inflazione mediante [un deflatore del 2 %, che sarà adeguato tecnicamente per l'anno n+1 in funzione dell'inflazione prevista se la previsione è inferiore all'1 % o superiore al 3 %] OPPURE [un deflatore fisso del 2 %].
5. Il QFP sarà rivisto nel caso di una revisione dei trattati, della riunificazione di Cipro o dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.
6. Entro il 1° [luglio 203X] la Commissione presenta una proposta relativa a un nuovo quadro finanziario pluriennale.

Semplificazione

7. Il QFP seguirà una struttura semplificata e razionalizzata con l'obiettivo di ridurre la rigidità e limitare gli oneri amministrativi per le autorità e i beneficiari. Il QFP dovrebbe anche ridurre la sovrapposizione degli obiettivi tra i programmi e fornire ai richiedenti e ai beneficiari un accesso semplificato alle opportunità di finanziamento e alle informazioni di bilancio. Inoltre, la riduzione del numero dei programmi mira a garantire la coerenza e a promuovere le sinergie.

8. I RAL ("reste à liquider" — importi da liquidare) sono un sottoprodotto inevitabile della programmazione pluriennale e degli stanziamenti dissociati. Tuttavia, entro la fine del quadro finanziario 2021-2027 sono attesi RAL pari a [339] miliardi di EUR, il che porterà i pagamenti dell'attuale QFP a costituire una parte significativa dei pagamenti complessivi nei primi anni del prossimo QFP. Per garantire un livello e un profilo prevedibili dei pagamenti nonché un loro andamento ordinato e per aumentare la reattività del bilancio dell'UE, sono adottate diverse misure quali la semplificazione dell'attuazione, la definizione di opportuni tassi di prefinanziamento e regole di pagamento e di disimpegno nonché l'adozione tempestiva della legislazione settoriale per il QFP 2028-2034.
9. [In caso di adozione di norme in regime di gestione concorrente dopo il [1° gennaio 2028], gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2028 saranno trasferiti in proporzioni uguali a ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, con un adeguamento ai massimali del QFP.]
10. Sulla base del principio dell'unità del bilancio, di norma il QFP includerà tutte le voci per cui è prevista la spesa dell'UE. Tuttavia, alla luce delle loro specificità, alcuni strumenti saranno esclusi dai massimali del QFP relativi agli stanziamenti di impegno e di pagamento o costituiranno voci fuori bilancio.

Flessibilità

11. L'Unione deve essere in grado di rispondere a circostanze eccezionali e a priorità mutevoli, sia interne che esterne. Al tempo stesso, la necessità di flessibilità deve essere valutata in funzione della prevedibilità degli investimenti a lungo termine nonché dei principi della disciplina di bilancio e della trasparenza della spesa dell'UE, nel rispetto del carattere vincolante dei massimali del QFP.
12. In linea con la capacità di rispondere all'evoluzione delle esigenze e alla ridefinizione delle priorità dei fondi, il QFP dovrebbe facilitare eventuali riassegnazioni e riprogrammazioni all'interno dei programmi e tra gli stessi. Eventuali scostamenti dalla dotazione finanziaria indicativa per i programmi pluriennali non sono superiori al [20] % dell'importo per tutta la durata del programma. Ciò non si applica agli stanziamenti preassegnati per Stato membro.

13. Saranno fissati margini adeguati per ciascuna rubrica. Nell'ambito di alcuni programmi saranno stabiliti gli importi e le riserve non assegnati. In un contesto in rapida evoluzione, le risorse per rispondere a situazioni di crisi come le catastrofi naturali dovrebbero [altresì] rientrare nella flessibilità intrinseca all'interno di determinati programmi.
14. Lo strumento unico di margine comprenderà quanto segue:
- i) a decorrere dal 2029, i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1 devono essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli stanziamenti di impegno nell'ambito della procedura di bilancio (margine globale per gli impegni);
 - ii) a partire dal 202[9], nel quadro dell'adeguamento tecnico, la Commissione può adeguare verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni [2029-2034] di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 (margine globale per i pagamenti). L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato dalla corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1. Gli adeguamenti annuali negli esercizi [203X-2034] non superano [X] milioni di EUR rispetto al massimale di pagamento originario.
 - iii) Come ultima risorsa per reagire a circostanze impreviste, possono essere resi disponibili importi al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli stanziamenti di impegno o di pagamento, a condizione che siano interamente compensati dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri o dal margine al di sotto del massimale di pagamento (margine per imprevisti). Gli importi detratti non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.

15. Lo strumento di flessibilità finanzia spese imprevedute chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche. Gli stanziamenti saranno al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli impegni e i pagamenti. Il massimale annuo dello strumento di flessibilità sarà fissato a [X] milioni di EUR. [A partire dal 2029, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità sarà aumentato di:
- i) [un importo equivalente alle ammende iscritte nel bilancio dell'anno n-2;]
 - ii) [un importo equivalente ai disimpegni degli stanziamenti effettuati nell'anno n-2;]
 - iii) [gli importi annullati nell'esercizio precedente [o negli esercizi precedenti].]

Governance

16. Il necessario grado di flessibilità generale dovrebbe essere sostenuto da una solida governance e dal coinvolgimento degli Stati membri e delle istituzioni competenti, in particolare il Consiglio, nella pianificazione e nell'adeguamento delle attività e delle priorità, nonché nell'esecuzione del bilancio. Ciò garantisce che il bilancio dell'UE sia strettamente allineato alle priorità dell'Unione in tutti i programmi di spesa.
17. [Sarà istituito un nuovo meccanismo di orientamento politico quale parte integrante della procedura annuale di bilancio. Ogni autunno la Commissione presenterà all'autorità di bilancio, quale suo contributo, una relazione strategica integrata sulle priorità politiche e di finanziamento dell'UE per orientare una discussione strutturata prima della procedura di bilancio annuale. La Commissione cercherà di rispecchiare l'esito di tale discussione al momento della presentazione del suo progetto di bilancio.]
18. Gli Stati membri saranno strettamente coinvolti nella definizione delle priorità e nelle decisioni sui programmi di lavoro nell'ambito dei programmi di spesa nelle sedi appropriate, anche, se del caso, attraverso opportune procedure di comitato e mantenendo il loro coinvolgimento nella procedura d'esame. Ciascuna istituzione agirà nei limiti delle competenze che le sono attribuite dai trattati. Gli atti delegati saranno limitati ad elementi non essenziali dei rispettivi atti legislativi.

19. La durata dei programmi settoriali del QFP dovrebbe, di norma, essere in linea con l'arco temporale del QFP 2028-2034.

Impatto e performance

20. Occorre dare maggiore risalto al ruolo del bilancio dell'UE nel sostenere l'attuazione efficace degli obiettivi strategici a livello dell'UE. È istituito un quadro orizzontale di tracciamento della spesa e della performance del bilancio dell'UE per rispecchiare i risultati e i progressi in materia di riforme conseguiti in termini di spesa dell'UE, nonché per misurare l'effetto del bilancio dell'UE nell'orientare le future decisioni strategiche. Un quadro orizzontale della performance dovrebbe inoltre contribuire a limitare gli oneri amministrativi associati all'esecuzione del bilancio dell'UE per le autorità e i beneficiari.
21. Il bilancio dovrebbe fornire un consistente effetto leva per aumentare l'impatto della spesa dell'UE. Ciò comprende un livello sufficiente di cofinanziamento tra i programmi. Inoltre, in linea con lo sforzo complessivo di consolidamento, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere ulteriormente razionalizzati, in particolare attraverso il pacchetto di strumenti finanziari del Fondo europeo per la competitività e di Europa globale, utilizzando in tal modo l'effetto leva del bilancio per mobilitare investimenti privati. Pur riconoscendo le opportunità di questo tipo di finanziamento, occorre monitorare attentamente le passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio e dall'assistenza finanziaria.

22. I programmi e gli strumenti dell'Unione dovrebbero contribuire in modo giusto, socialmente equilibrato, equo ed efficace sotto il profilo dei costi a realizzare gli impegni a lungo termine dell'accordo di Parigi nonché a promuovere la protezione dell'ambiente e della biodiversità. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire risultati in relazione a tali priorità, [almeno] [il 35] % della spesa del bilancio dell'Unione, escluse le spese connesse alla difesa e alla sicurezza [, nonché alla migrazione, alla gestione delle frontiere e dei visti e alla sicurezza interna,] dovrebbe sostenere obiettivi climatici e ambientali basati su una metodologia efficiente, proporzionale e trasparente. Ciò dovrebbe garantire che la spesa dell'UE sia coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, con il principio "non arrecare un danno significativo", con l'obiettivo climatico dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, limitando nel contempo gli oneri amministrativi per le autorità e i beneficiari.

23. Al fine di tutelare la corretta esecuzione del bilancio dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione, il QFP include solide garanzie volte ad assicurare il rispetto dello Stato di diritto e l'effettiva applicazione della Carta dei diritti fondamentali nel pieno rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri e sarà inoltre applicato in modo equo, imparziale e basato sui fatti, garantendo l'equità dei procedimenti.

Un sistema di audit e di controllo solido ed efficiente garantirà la legittimità e affidabilità dei pagamenti, evitando la duplicazione delle responsabilità e tenendo conto del principio di proporzionalità.

II. RUBRICA 1 – COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE, AGRICOLTURA E AFFARI RURALI, AFFARI MARITTIMI, PROSPERITÀ E SICUREZZA

24. L'obiettivo di questa rubrica è apportare un valore aggiunto dell'UE promuovendo la coesione, la convergenza verso l'alto, la crescita economica, la competitività, la resilienza e la sicurezza e sostenendo gli investimenti e le riforme per un'Europa inclusiva, sostenibile, prospera, autonoma e sicura. Le spese a titolo di questa rubrica saranno finalizzate a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali, promuovere l'attrattiva e lo sviluppo delle zone rurali, sostenere la resilienza, la competitività e la sostenibilità dei settori agricoli e della pesca dell'UE, nonché stimolare l'economia blu, investire nelle persone, rafforzare le capacità di difesa dell'Unione, potenziare la sicurezza e la gestione della migrazione e proteggere le frontiere esterne dell'Unione, garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato unico in tutta l'Unione. Questa rubrica coprirà anche il rimborso di NextGenerationEU (NGEU).
25. L'agricoltura e la pesca sono settori strategici per l'Unione, in quanto garantiscono alimenti sicuri e di alta qualità per l'UE e svolgono un ruolo chiave nella sicurezza alimentare globale. Stabilizzare i redditi degli agricoltori, attrarre una futura generazione di agricoltori, garantire la sicurezza alimentare all'interno dell'Unione e sostenere la transizione verso un settore agricolo resiliente dal punto di vista economico, ambientale e sociale, sostenibile e orientato al mercato e caratterizzato da condizioni di parità rimangono priorità fondamentali per la politica agricola comune finanziata dal bilancio dell'UE. Nello stesso spirito, il bilancio dell'UE continuerà a finanziare una politica comune della pesca resiliente.
26. La promozione di uno sviluppo globale armonioso dell'Unione e la riduzione delle disparità mediante il sostegno al rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale restano le pietre angolari della politica di coesione. Il bilancio dell'UE continuerà a fornire finanziamenti per investimenti e adeguamenti strutturali in tutte le categorie di regioni, in funzione delle loro criticità specifiche, prestando particolare attenzione alle regioni meno sviluppate.

27. Un'azione coordinata a livello di UE per il controllo efficace delle frontiere esterne è essenziale al fine di garantire una gestione più efficiente della migrazione e un elevato livello di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando al contempo il principio della libera circolazione delle persone e dei beni nell'Unione. Il bilancio dell'UE continuerà a sostenere il rafforzamento della sicurezza interna come pure l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di migrazione e asilo, nonché della politica in materia di gestione europea integrata delle frontiere e della politica europea in materia di visti.

28. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà gli importi seguenti:

RUBRICA 1 – COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE, AGRICOLTURA E AFFARI RURALI, AFFARI MARITTIMI, PROSPERITÀ E SICUREZZA						
(milioni di EUR, prezzi 2025)						
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X

Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza

29. Il fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza sarà istituito per contribuire ai seguenti obiettivi strategici:
- ridurre gli squilibri regionali nell'Unione e il ritardo delle regioni meno favorite e promuovere la cooperazione territoriale europea, anche sostenendo progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee;
 - sostenere un'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze e l'inclusione sociale e contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica;
 - sostenere l'attuazione della politica agricola comune dell'Unione;
 - sostenere l'attuazione della politica comune della pesca dell'Unione;
 - proteggere e rafforzare la democrazia nell'Unione e affermare i valori dell'Unione.
30. Il fondo sarà erogato principalmente attraverso dotazioni finanziarie preassegnate a livello nazionale e attuato in regime di gestione concorrente.

31. La dotazione finanziaria del fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza ammonterà complessivamente a [X] milioni di EUR e sarà ripartita come segue:
- i) [X] milioni di EUR ai piani di partenariato nazionale e regionale, di cui:
 - a) almeno [X] milioni di EUR per le regioni meno sviluppate;
 - b) almeno [X] milioni di EUR per il sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune;
 - c) almeno [X] milioni di EUR per gli interventi nell'ambito della politica comune della pesca;
 - d) almeno [X] milioni di EUR per le misure in materia di migrazione, gestione delle frontiere e dei visti e sicurezza interna;
 - ii) [X] milioni di EUR per il piano Interreg;
 - iii) [X] milioni di EUR per lo strumento dell'UE.

Fino allo [0,5] % dell'importo globale sarà destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

32. Almeno il [14] % dell'importo globale a titolo del Fondo, compresi i piani di partenariato nazionale e regionale, senza contare gli importi minimi per gli interventi della politica agricola comune e della politica comune della pesca e i finanziamenti a titolo del Fondo sociale per il clima, sarà destinato al conseguimento degli obiettivi sociali dell'Unione.
33. [Almeno il [X] % dell'importo globale a titolo dei piani di partenariato nazionale e regionale, senza contare gli importi minimi per gli interventi della politica agricola comune e della politica comune della pesca e i finanziamenti a titolo del Fondo sociale per il clima, sarà destinato alle zone rurali.]

34. Inoltre, i piani di partenariato nazionale e regionale dovrebbero contribuire con il [43] % dell'importo globale al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, senza contare le misure che contribuiscono alla difesa e alla sicurezza [nonché alla migrazione, alla gestione delle frontiere e dei visti e alla sicurezza interna].

Piani di partenariato nazionale e regionale

35. Gli Stati membri prepareranno piani di partenariato nazionale e regionale per sostenere gli obiettivi generali e, tenendo conto delle sfide e delle esigenze specifiche dello Stato membro interessato e delle sue regioni, contribuire in modo completo e adeguato agli obiettivi specifici del Fondo. I piani stabiliranno riforme, investimenti e altri interventi che rispondano efficacemente alla totalità o a un sottoinsieme significativo delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo [della relazione sullo Stato di diritto], della raccomandazione nazionale per la PAC, delle raccomandazioni per il decennio digitale, dei piani nazionali per l'energia e il clima e dei documenti e delle strategie pertinenti nel settore degli affari interni. La valutazione del piano terrà conto anche della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato, del principio di proporzionalità e delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in altri piani o documenti nazionali adottati a livello dell'UE.
36. I piani di partenariato nazionale e regionale saranno elaborati e attuati in conformità ai principi di partenariato e di governance a più livelli, che comprendono le autorità regionali e locali, e al quadro istituzionale, giuridico e finanziario degli Stati membri. A tal fine, l'elaborazione del piano deve riflettere la collaborazione con le autorità regionali e altre autorità pubbliche.

37. I piani di partenariato nazionale e regionale saranno suddivisi in capitoli. Gli Stati membri possono includere capitoli nazionali, settoriali, regionali e territoriali, garantendo il coinvolgimento di più portatori di interessi. Uno Stato membro può includere più capitoli regionali e territoriali. I piani di partenariato nazionale e regionale possono includere un capitolo relativo alla politica agricola comune, che rifletta l'identità specifica della PAC.
38. Nella loro programmazione gli Stati membri garantiranno investimenti adeguati per le misure della politica di coesione in tutte le categorie di regioni, tenendo conto degli attuali livelli di investimento. Se l'assegnazione per le regioni in transizione e per le regioni più sviluppate è inferiore al [X] % dell'attuale livello di investimento, gli Stati membri forniranno una giustificazione basata su criteri oggettivi.
39. I piani saranno valutati dalla Commissione entro [quattro] mesi dalla presentazione e saranno approvati dal Consiglio. Le modifiche dei piani saranno valutate dalla Commissione entro [tre] mesi dalla presentazione del piano modificato e saranno approvate dal Consiglio. In casi debitamente giustificati, la Commissione può proporre allo Stato membro di modificare le misure esistenti o di introdurne di nuove.
40. Gli Stati membri possono istituire autorità di gestione a livello regionale, garantendo il coinvolgimento diretto delle autorità regionali nella gestione e nell'attuazione dei piani. Le autorità di gestione regionali possono interagire direttamente con la Commissione. Qualora individui più di un'autorità di gestione, lo Stato membro nominerà una funzione di coordinamento per garantire un'attuazione coerente del piano. Per quanto possibile, al fine di garantire la continuità e l'efficacia in termini di costi, gli Stati membri dovrebbero basarsi sulle strutture di governance e le istituzioni esistenti.

41. L'erogazione dei pagamenti si baserà sul conseguimento dei pertinenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi o delle pertinenti realizzazioni. L'audit sarà effettuato applicando il principio dell'audit unico.
42. Un importo di flessibilità corrispondente al [25] % dell'importo assegnato agli Stati membri nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale sarà reso disponibile per la programmazione come segue:
- i) il [5] % per far fronte a necessità urgenti e specifiche in risposta a una situazione di crisi prima del riesame intermedio. Eventuali importi rimanenti saranno programmati durante il riesame intermedio in funzione dell'evoluzione delle esigenze;
 - ii) il [15] % in seguito al riesame intermedio per far fronte all'evoluzione delle esigenze;
 - iii) il [5] % per far fronte a necessità urgenti e specifiche in risposta a una situazione di crisi dopo il riesame intermedio a decorrere dal 2031. Eventuali importi rimanenti saranno disponibili per la programmazione nell'ambito del piano dopo il giugno 2033.

L'importo di flessibilità non terrà conto del contributo finanziario a Interreg e delle misure di sostegno riservate all'agricoltura.

43. In caso di situazione di crisi, gli Stati membri possono chiedere di modificare i loro piani di partenariato nazionale e regionale per rispondervi. Per garantire un uso efficace dei finanziamenti sarà messa in atto la seguente procedura [con la possibilità per gli Stati membri di chiedere che si attuino più fasi della procedura contemporaneamente]:
- i) [gli Stati membri propongono una riprogrammazione corrispondente all'[1] % dell'importo assegnato agli Stati membri nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale;]
 - ii) nel caso in cui la richiesta superi il limite della prima fase, è possibile programmare fino al [2,5] % dell'importo di flessibilità per far fronte a esigenze urgenti e specifiche;
 - iii) per ulteriori esigenze connesse a catastrofi naturali, gli Stati membri possono chiedere sostegno per azioni dell'Unione nell'ambito dello strumento dell'UE, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti;
 - iv) Nel caso in cui le esigenze superino quanto sopra, gli Stati membri possono ricevere un sostegno supplementare a titolo della riserva nell'ambito dello strumento dell'UE, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
44. [In caso di adozione del Fondo dopo il [1° gennaio 2028], dovrebbero essere adottate misure adeguate per garantire il sostegno al reddito degli agricoltori per l'anno 2028.]

Fondo sociale per il clima

45. I piani sociali per il clima nell'ambito del Fondo sociale per il clima [saranno] O [potranno essere] integrati come capitoli a parte nei piani di partenariato nazionale e regionale a partire dal 2028. [Gli Stati membri possono trasferire importi dalle loro dotazioni per il 2026 e il 2027 nell'ambito del Fondo sociale per il clima ai piani di partenariato nazionale e regionale.]

[Catalyst Europe

46. Un importo di [X] milioni di EUR in sostegno sotto forma di prestito sarà messo a disposizione degli Stati membri per essere attuato nell'ambito dei loro piani di partenariato nazionale e regionale. La richiesta di sostegno sotto forma di prestito sarà connessa a riforme, investimenti e altri interventi aggiuntivi. La richiesta di sostegno sotto forma di prestito sarà presentata entro il [31 gennaio 2028].

47. Il sostegno sotto forma di prestito sarà distribuito in base ai principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. La quota di sostegno sotto forma di prestito destinata ai tre maggiori destinatari non supererà il [60] % dell'importo totale disponibile per il sostegno.]

Strumento dell'UE

48. Sarà istituito uno strumento dell'UE per aumentare la flessibilità e consentire al bilancio dell'UE di far fronte in modo più efficace alle crisi impreviste, nonché per finanziare interventi che integrino e rafforzino i piani di partenariato nazionale e regionale. Lo strumento dell'UE, attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, consiste di:

- i) [X] milioni di EUR per azioni dell'Unione, tra cui una rete di sicurezza dell'unità volta a rispondere alle turbative del mercato e stabilizzare i mercati agricoli, azioni connesse alla migrazione, alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna, azioni per l'ambiente, la natura e il clima, azioni di solidarietà in caso di catastrofi naturali e altre azioni dell'Unione. [Almeno [X] milioni di EUR saranno destinati alle azioni di solidarietà;]
- ii) [X] milioni di EUR ai fini della riserva per le sfide e le priorità emergenti.

49. I finanziamenti non utilizzati relativi alla rete di sicurezza dell'unità, alle azioni di solidarietà in caso di catastrofi naturali e alla riserva saranno riportati all'esercizio successivo [e potranno essere utilizzati fino al 2034].

50. *[p.m. governance dello strumento dell'UE]*

Impegni di bilancio

51. Gli impegni di bilancio di ciascun piano di partenariato nazionale e regionale saranno assunti in frazioni annue come segue:

- i) [15,8] % nel 2028
- ii) [15,5] % nel 2029
- iii) [15,1] % nel 2030
- iv) [14,8] % nel 2031
- v) [14,4] % nel 2032
- vi) [12,8] % nel 2033
- vii) [11,7] % nel 2034

Categorie di regioni

52. Per i piani di partenariato nazionale e regionale, le regioni a livello NUTS 2 sono classificate in base agli standard di potere d'acquisto (SPA) di ciascuna regione, calcolati utilizzando i dati dell'Unione per il periodo [2021-2023], come segue:

- i) "regioni meno sviluppate", il cui PIL pro capite è inferiore al [75] % della media del PIL pro capite dell'UE a 27;
- ii) "regioni in transizione", il cui PIL pro capite è compreso tra il [75] % e il [100] % della media del PIL pro capite dell'UE a 27;
- iii) "regioni più sviluppate", il cui PIL pro capite è superiore al [100] % della media del PIL dell'UE a 27.

Sostegno nel quadro della politica agricola comune

53. Il bilancio dell'Unione continuerà a fornire sostegno al reddito agli agricoltori e all'agricoltura e alla produzione alimentare sostenibili nel quadro della politica agricola comune, producendo risultati a fronte degli obiettivi stabiliti nei trattati, anche tramite la garanzia di un tenore di vita equo per la comunità agricola.
54. Affinché la politica agricola comune mantenga un ruolo di primo piano per il settore agricolo europeo, il regolamento sulla PAC stabilirà alcune disposizioni specifiche per tale politica. Il suddetto regolamento garantirà una politica agricola comune forte e integrata nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale.
55. L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno al reddito per superficie riguardo agli interventi della politica agricola comune sarà, a prezzi correnti, non inferiore a [130] EUR e non superiore a [240] EUR per ciascuno Stato membro.
56. [Sarà introdotta una scala decrescente per l'importo annuo totale del sostegno al reddito per superficie conformemente a quanto segue:
- i) per un sostegno al reddito per superficie compreso tra [20 000] e [50 000] EUR, l'importo annuo sarà ridotto del [25] %;
 - ii) per un sostegno al reddito per superficie compreso tra [50 000] e [75 000] EUR, l'importo annuo sarà ridotto del [50] %;
 - iii) per un sostegno al reddito per superficie superiore a [75 000] EUR, l'importo annuo sarà ridotto del [75] %].
57. Il massimale del sostegno annuo totale al reddito per superficie per le aziende beneficiarie di grandi dimensioni [su base volontaria] sarà introdotto a un livello pari a [100 000] EUR.

Condizioni orizzontali

58. Gli Stati membri istituiranno e manterranno meccanismi efficaci per garantire la conformità delle misure sostenute dai propri piani alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il rispetto dei principi dello Stato di diritto in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo. Il Consiglio sarà coinvolto, se del caso, nell'attuazione delle condizioni orizzontali, nel pieno rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri.

[Metodologia di assegnazione per i piani di partenariato nazionale e regionale

59. La dotazione finanziaria per gli Stati membri nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale sarà determinata utilizzando una chiave generale e un chiave "Affari interni", a cui si aggiungerà il contributo della dotazione del Fondo sociale per il clima per il periodo in questione.

60. La chiave generale sarà determinata per ciascuno Stato membro come segue:

- i) la media della quota in capo allo Stato membro della popolazione totale dell'UE (2024) e della quota in capo allo Stato membro della popolazione totale dell'UE a rischio di povertà o di esclusione sociale nelle zone rurali (2024).
- ii) La media sarà moltiplicata per il valore al quadrato dell'inverso dell'RNL relativo pro capite in ciascuno Stato membro rispetto alla media dell'UE, misurato in SPA (2023), dopo aver integrato i seguenti adeguamenti:
 - a) si calcola un divario di prosperità regionale per tutte le regioni NUTS 3 con un PIL pro capite, misurato in SPA (2021-2023), inferiore al [75] % della media UE. La differenza tra il PIL pro capite relativo della regione e la media UE del [75] % sarà moltiplicata per la popolazione della regione (2022) e divisa per la popolazione totale dello Stato membro (2022);
 - b) si calcola un divario di prosperità agricola tenendo conto del divario tra i pagamenti diretti, al livello del 2027, per ettaro potenzialmente ammissibile (2022) e il [90] % della media UE per ciascuno Stato membro. Tale valore sarà moltiplicato per gli ettari potenzialmente ammissibili nello Stato membro (2022) ed espresso in relazione ai pagamenti diretti, al livello del 2027, per lo Stato membro.

La chiave iniziale determinata come sopra sarà normalizzata al 100 %. Si applicheranno in modo iterativo un massimale e una rete di sicurezza normalizzati al 100 % fino a quando nessuna quota di assegnazione di uno Stato membro sarà inferiore all'[80] % o superiore al [105] % della sua quota di assegnazione 2021-2027 dei pertinenti fondi preassegnati in regime di gestione concorrente.

61. Il parametro "Affari interni" sarà determinato come segue:
- i) il [45] % per la gestione delle frontiere, con il [90] % della quota in capo allo Stato membro del totale delle frontiere marittime dell'UE e delle frontiere esterne terrestri dell'UE con i paesi limitrofi dell'Europa continentale diversi dai paesi dell'UE, dai paesi Schengen e dai paesi dell'EFTA, e il [10] % della quota in capo allo Stato membro del totale dei visti uniformi dell'UE richiesti per soggiorni di breve durata (2024). Gli Stati membri con una frontiera esterna diretta con la Russia o la Bielorussia avranno un fattore di [1,25] per tali frontiere specifiche nell'ambito delle frontiere esterne;
 - ii) il [35] % per la migrazione, l'integrazione e l'asilo sulla base della media della quota in capo allo Stato membro del totale dei richiedenti asilo nell'UE (2022-2024), della quota in capo allo Stato membro del totale delle decisioni positive in prima istanza per le domande di asilo nell'UE (2022-2024), della quota in capo allo Stato membro del totale dei beneficiari di protezione temporanea nell'UE da paesi terzi (2022-2024) e della quota in capo allo Stato membro del totale dei cittadini di paesi terzi rimpatriati a seguito di un'intimazione a lasciare il paese (2022-2024);
 - iii) il [20] % per la sicurezza interna con una normalizzazione del [40] % della quota in capo allo Stato membro della popolazione dell'UE (2024); il [45] % dell'inverso dell'RNL pro capite dello Stato membro misurato in SPA (2023) rispetto alla media dell'UE e il [15] % della quota in capo allo Stato membro della superficie dell'UE.
62. Un importo massimo di [X] milioni di EUR per il regime di transito speciale sarà assegnato nell'ambito del piano per la gestione integrata delle frontiere della Lituania e per la politica comune in materia di visti.

63. Gli Stati membri assegneranno un importo minimo alle regioni meno sviluppate, che sarà determinato moltiplicando la popolazione che vive nelle regioni meno sviluppate (2021-2023) come quota della popolazione totale dello Stato membro (2021-2023) per la dotazione preassegnata ai piani di partenariato nazionale e regionale, esclusi gli importi minimi per gli interventi della politica agricola comune e della politica comune della pesca.

Sarà applicato un fattore di [1,16] se l'RNLC pro capite di uno Stato membro, misurato in SPA (2021-2023), è inferiore al [75] % della media dell'UE.

Si applicheranno un massimale e una rete di sicurezza per le regioni meno sviluppate nel modo seguente.

- i) Per tutti gli Stati membri, l'importo assegnato alle regioni meno sviluppate non sarà inferiore al [90] % né superiore al [112,5] % delle ultime dotazioni adottate per il periodo 2021-2027 (giugno 2025) per le regioni meno sviluppate.
- ii) Gli importi minimi per gli interventi della politica agricola comune per Stato membro si baseranno sulle dotazioni per la politica agricola comune nel 2027. Gli importi minimi per gli interventi nell'ambito della politica comune della pesca si baseranno sulle dotazioni a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per il periodo 2021-2027.

Metodologia di assegnazione per Interreg

64. Per Interreg, l'assegnazione agli Stati membri sarà determinata come segue:

- i) il [45,8] % in base alla popolazione totale di tutte le regioni frontaliere di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 in cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro [25] chilometri dalle frontiere (2021);
- ii) il [30,5] % in base alla popolazione che vive entro [25] chilometri dalle frontiere (2021);
- iii) il [20] % in base alla popolazione totale (2022-2024);
- iv) una ponderazione del [3,7] % in base alla popolazione delle regioni ultraperiferiche (2022-2024).

65. La quota della cooperazione transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri a) e b). La quota della cooperazione transnazionale corrisponde alla ponderazione del criterio c). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio d).
66. La dotazione per l'Irlanda nell'ambito di Interreg fornirà il sostegno finanziario al programma PEACE PLUS a favore della pace e della riconciliazione e del proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud.]

Prefinanziamento e cofinanziamento

67. La Commissione verserà il prefinanziamento in base al sostegno assegnato ai piani di partenariato nazionale e regionale. Il prefinanziamento sarà versato come segue:
- i) 2028: [4] %, [versato solo se il Consiglio adotta decisioni di esecuzione entro il 31 luglio 2028] OPPURE [Se il Consiglio non adotta decisioni di esecuzione entro il 31 dicembre 2028, tale prefinanziamento sarà aggiunto all'importo per il 2029 e il 2030;]
 - ii) 2029: [3] %;
 - iii) 2030: [3] %.

Per Interreg, il prefinanziamento sarà versato come segue:

- i) 2028: [4] %;
- ii) 2029: [4] %;
- iii) 2030: [4] %.

68. Il tasso di cofinanziamento dell'Unione per i piani di partenariato nazionale e regionale non sarà superiore:

- i) all'[85] % per le regioni meno sviluppate;
- ii) al [60] % per le regioni in transizione;
- iii) al [40] % per le regioni più sviluppate.

Qualora non sia possibile determinare la percentuale di attuazione in una determinata categoria di regioni, il tasso di cofinanziamento dell'Unione sarà calcolato utilizzando la media ponderata in base alla popolazione dei tassi di contributo applicabili delle regioni.

69. Il tasso di cofinanziamento per Interreg non sarà superiore all'[80] %. Per le regioni ultraperiferiche e la cooperazione transfrontaliera alle frontiere esterne, il tasso di cofinanziamento non sarà superiore all'[85] %.

70. Per gli interventi connessi alla politica agricola comune, il tasso di cofinanziamento dell'Unione non sarà superiore:

- i) al [100] % per le seguenti misure: sostegno decrescente al reddito per superficie, sostegno accoppiato al reddito, pagamento specifico per il cotone e sostegno ai piccoli agricoltori. Tali interventi non possono essere finanziati al di fuori dell'importo minimo per la politica agricola comune;
- ii) al [70] % per altre misure destinate all'agricoltura;
- iii) al [70] % per gli interventi del programma dell'UE destinato alle scuole;
- iv) al [70] % per i settori soggetti all'organizzazione comune dei mercati.

I tassi di cofinanziamento standard dell'Unione di cui sopra si applicheranno agli interventi della politica agricola comune connessi a LEADER, al sostegno per la condivisione delle conoscenze, alla cooperazione territoriale e locale e agli interventi nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, nonché al finanziamento che non rientra nel sostegno minimo riservato all'agricoltura.

71. Per gli interventi nel settore degli affari interni riguardanti il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, il trasferimento di richiedenti protezione internazionale e il regime di transito speciale, nonché i contributi finanziari a titolo della riserva annuale di solidarietà, il cofinanziamento dell'Unione sarà pari al [100] %. [Per altri interventi nel settore degli affari interni, il valore base per il cofinanziamento dell'Unione non sarà superiore al [X] %.]

Regole di disimpegno

72. Ad eccezione di alcuni interventi della PAC, la Commissione disimpegnerà automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un piano di partenariato nazionale e regionale e il capitolo del piano Interreg che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per la quale non sia stata presentata una domanda di pagamento entro il [31 ottobre] dell'[anno] successivo a quello dell'impegno di bilancio.
73. [Eventuali disimpegni derivanti dal mancato rispetto per un anno delle condizioni orizzontali della Carta e dello Stato di diritto possono essere ricostituiti dall'autorità di bilancio per essere utilizzati nell'ambito di altri strumenti o programmi dell'Unione attuati in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare a sostegno della democrazia, della società civile, dei valori dell'Unione o della lotta contro la corruzione in Europa.]

Sostegno alla comunità turco-cipriota

74. Questa rubrica finanzia anche il sostegno alla comunità turco-cipriota. La dotazione finanziaria indicativa assegnata al programma sarà di [X] milioni di EUR.

Rimborso di NextGenerationEU

75. Il rimborso dei prestiti contratti sui mercati dei capitali per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 (NextGenerationEU), compresi il pagamento del capitale, i pagamenti degli interessi e i costi associati, sarà finanziato a titolo di questa rubrica. Il rimborso inizierà nel 2028 in modo da garantire una riduzione costante e prevedibile delle passività fino al 31 dicembre 2058. L'importo totale per il periodo 2028-2034 sarà di [X] milioni di EUR utilizzati esclusivamente per coprire i rimborsi, i pagamenti di interessi e i costi associati. Gli sforamenti dei costi o i risparmi sui pagamenti degli interessi e sui costi associati ridurranno o aumenteranno rispettivamente l'importo per il pagamento del capitale, garantendo un importo annuo fisso per il finanziamento di NextGenerationEU.

[Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

76. Al fine di sostenere la responsabilità condivisa di garantire la sicurezza delle frontiere esterne salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone nell'Unione, le azioni nel settore degli affari interni saranno integrate dalle azioni svolte da un'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) rafforzata con uno stanziamento di [X] milioni di EUR.]

III. RUBRICA 2 – COMPETITIVITÀ, PROSPERITÀ E SICUREZZA

77. La competitività, la prosperità e la sicurezza corrispondono a un settore in cui l'azione dell'UE presenta un valore aggiunto significativo per tutti gli Stati membri dell'Unione. Le iniziative nell'ambito di questa rubrica dovrebbero contribuire a rafforzare la competitività europea nelle tecnologie e nei settori strategici, dalla ricerca collaborativa al potenziamento dell'innovazione, alla diffusione industriale e infrastrutturale e alla produzione, a sostegno di progetti e imprese, comprese le PMI, e dell'attrazione di investimenti privati, istituzionali e nazionali. Questa rubrica contribuirà inoltre alla protezione civile, alla preparazione e alla risposta alle emergenze sanitarie, ai finanziamenti nel settore delle competenze, dell'istruzione, della solidarietà, della cultura, dei media, della democrazia e dei valori europei, nonché al sostegno del funzionamento del mercato unico.

78. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà gli importi seguenti:

RUBRICA 2 – COMPETITIVITÀ, PROSPERITÀ E SICUREZZA						
(milioni di EUR, prezzi 2025)						
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X

Fondo europeo per la competitività

79. Sarà istituito un Fondo europeo per la competitività (ECF) per rafforzare la competitività europea nel suo complesso, in particolare nei settori e nelle tecnologie strategici lungo il percorso di investimento sulla base di procedure di aggiudicazione o di attribuzione aperte ed eque, garantendo nel contempo pari opportunità in tutta l'UE per l'accesso ai finanziamenti. Particolare attenzione sarà prestata alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli Stati membri.

80. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del Fondo europeo per la competitività per il periodo 2028-2034 sarà pari a [X] milioni di EUR. La dotazione finanziaria sarà ripartita indicativamente come segue:
- i) [X] milioni di EUR per gli obiettivi generali;
 - ii) [X] milioni di EUR per la transizione pulita e la decarbonizzazione industriale;
 - iii) [X] milioni di EUR per la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia;
 - iv) [X] milioni di EUR per la leadership digitale;
 - v) [X] milioni di EUR per la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio.
81. Insieme, l'ECF, Orizzonte Europa e il Fondo per l'innovazione forniranno un sostegno coerente alla competitività dell'Unione lungo tutto il percorso di investimento. L'ECF può sostenere importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), subordinatamente al cofinanziamento nazionale [e progetti di follow-up basati sui risultati degli IPCEI, subordinatamente a significativi investimenti privati.]
82. Uno strumento InvestEU del fondo europeo per la competitività (InvestEU ECF) fungerà da strumento orizzontale di attuazione delle politiche interne dell'Unione per rimediare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento subottimali attraverso garanzie di bilancio e strumenti finanziari. Lo strumento sarà attuato da partner in un'architettura aperta, attingendo alle competenze di tutti i partner esecutivi, comprese le banche nazionali di promozione, e riconoscendo al contempo il ruolo speciale del Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI). Lo strumento può fornire sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione conformemente agli obiettivi stabiliti in tali programmi. L'importo massimo della garanzia di bilancio nell'ambito del comparto dell'UE dello strumento InvestEU ECF sarà di [X] milioni di EUR. L'importo minimo del sostegno dell'Unione a titolo dell'ECF erogato tramite lo strumento InvestEU ECF sarà di [X] milioni di EUR.

83. È essenziale che i finanziamenti europei contribuiscano alla diffusione di tecnologie strategiche sviluppate nell'Unione. A tale riguardo, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione possono stabilire condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, compresa la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni del mercato unico.
84. [In casi eccezionali e debitamente giustificati l'ECF includerà la possibilità di un sostegno accelerato a progetti di interesse pubblico imperativo o per i quali il fattore tempo è critico, che altrimenti non potrebbero essere attuati efficacemente in base alle consuete norme applicabili e che beneficeranno di determinate integrazioni, eccezioni e deroghe al diritto applicabile, durante la procedura di aggiudicazione o di attribuzione o l'attuazione delle attività beneficiarie di sostegno.]
85. L'ECF sosterrà una solida base industriale e tecnologica di difesa europea per garantire la capacità dell'Unione di rispondere alle sfide emergenti in materia di sicurezza[, compreso il sostegno alla base industriale e tecnologica di difesa ucraina.]

Orizzonte Europa

86. Orizzonte Europa è strettamente collegato al Fondo europeo per la competitività in quanto pone la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione. Il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione sarà basato sull'eccellenza. Nel contempo, occorre continuare ad affrontare i divari in termini di partecipazione e di innovazione. A tal fine, Orizzonte Europa rafforzerà la capacità di ricerca e innovazione nei paesi oggetto dell'ampliamento e in quelli in transizione. [A partire dal 2030 le misure di sviluppo delle capacità sono limitate ai paesi oggetto dell'ampliamento che hanno aumentato la spesa effettiva per gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati rispetto all'anno precedente.]

87. La dotazione finanziaria indicativa per Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 sarà pari a [X] milioni di EUR, di cui:
- i) [X] milioni di EUR per la scienza di eccellenza;
 - ii) [X] milioni di EUR per la competitività e la società;
 - iii) [X] milioni di EUR per l'Innovazione;
 - iv) [X] milioni di EUR per lo Spazio europeo della ricerca, di cui [X] milioni per l'ampliamento della partecipazione.

Meccanismo per collegare l'Europa

88. Il meccanismo per collegare l'Europa mira ad accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e a mobilitare finanziamenti sia del settore pubblico che di quello privato, nonché ad agevolare la cooperazione transfrontaliera nel settore delle energie rinnovabili.
89. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034 sarà pari a [X] milioni di EUR, di cui:
- i) [X] milioni di EUR per i trasporti e la mobilità militare[, di cui [X] EUR per la mobilità militare].
 - ii) [X] milioni di EUR per l'energia.

90. Il cofinanziamento massimo dell'Unione dovrebbe essere il seguente:
- i) [50] % per gli studi necessari per preparare l'attuazione del progetto;
 - ii) [50] % per i lavori relativi al settore dei trasporti, che è portato al [75] % per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'UE;
 - iii) [50] % per i lavori relativi al settore dell'energia;
 - iv) [75] % per le azioni nel settore dell'energia che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune;
 - v) [60] % per i lavori nei settori dei trasporti e dell'energia intrapresi nelle regioni ultraperiferiche.

Protezione civile e preparazione e risposta alle emergenze sanitarie

91. Il meccanismo unionale di protezione civile e il sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie forniranno sostegno per la prevenzione, la preparazione e la risposta a tutti i tipi di catastrofi naturali e di origine antropica, comprese le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, che possono verificarsi all'interno o all'esterno dell'Unione. La dotazione finanziaria indicativa assegnata al programma sarà di [X] milioni di EUR.

Istruzione, cultura, democrazia e valori europei

92. Erasmus+ sosterrà un'istruzione e una formazione di alta qualità e offrirà opportunità di apprendimento e mobilità ai giovani, agli apprendisti, agli studenti e agli insegnanti. Promuoverà inoltre la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà e la cooperazione nel settore dello sport. La dotazione finanziaria indicativa assegnata al programma sarà di [X] milioni di EUR.
93. AgoraEU riunirà il sostegno alla democrazia, alla cultura, ai media e alla società civile. La dotazione finanziaria indicativa assegnata al programma sarà di [X] milioni di EUR.

Ricerca Euratom e sicurezza nucleare

94. Questa rubrica continuerà a sostenere il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica con una dotazione finanziaria indicativa di [X] milioni di EUR, di cui [X] milioni di EUR contribuiranno al progetto ITER.
95. Lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione disporrà di una dotazione finanziaria indicativa di [X] milioni di EUR. Proseguirà il sostegno alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina in Lituania con una dotazione finanziaria indicativa di [X] milioni di EUR e con un tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione dell'[86] %.

Altri programmi

96. Questa rubrica fornirà finanziamenti anche per il programma Giustizia con una dotazione finanziaria indicativa di [X] milioni di EUR, per il programma Pericles V con una dotazione finanziaria indicativa di [X] milioni di EUR e per il programma per il mercato unico e le dogane, comprendente il funzionamento del mercato unico, l'unione doganale, l'imposizione fiscale e la lotta antifrode, con una dotazione finanziaria indicativa di [X] milioni di EUR.

IV. RUBRICA 3 – EUROPA GLOBALE

97. Questa rubrica finanzia l'azione esterna dell'Unione, in particolare i partenariati internazionali, compresi la cooperazione allo sviluppo, l'aiuto umanitario e l'assistenza ai paesi candidati e potenziali candidati che si preparano ad aderire all'Unione. Il finanziamento dell'azione esterna sarà reso più semplice, mirato e flessibile, preservando nel contempo la prevedibilità del sostegno dell'UE. Punterà a difendere e promuovere i valori e gli interessi strategici dell'Unione, sostenendo nel contempo partenariati reciprocamente vantaggiosi. Garantirà la corretta attuazione degli impegni internazionali dell'Unione, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima, nonché la dimensione esterna della migrazione e un perdurante e fermo sostegno all'Ucraina.

98. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà gli importi seguenti:

RUBRICA 3 – EUROPA GLOBALE						
(milioni di EUR, prezzi 2025)						
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X

Strumento Europa globale

99. Lo strumento Europa globale contribuirà a un'ampia gamma di politiche dell'Unione, compreso il sostegno ai paesi candidati e potenziali candidati nel loro percorso verso l'adesione all'Unione, nonché le azioni connesse al vicinato, ai partenariati internazionali, compresa la cooperazione allo sviluppo, all'aiuto umanitario, al sostegno all'Ucraina e agli aspetti esterni delle altre politiche dell'Unione. Lo strumento consentirà all'Unione, in cooperazione con gli Stati membri, di fornire una risposta globale alla migrazione irregolare e agli sfollamenti forzati in modo coerente con l'approccio globale in materia di migrazione e complementare alla dimensione interna della politica migratoria dell'Unione. Il sostegno apportato in tale contesto sarà promosso attraverso un'ampia serie di strumenti, garantendo sinergie con il Fondo europeo per la competitività e coerenza con l'attuazione della strategia Global Gateway.
100. Lo strumento Europa globale sarà attuato principalmente mediante azioni geografiche programmabili, integrate, se del caso, da azioni non programmabili. Le azioni non programmabili comprenderanno azioni di aiuto umanitario in linea con il regolamento sull'aiuto umanitario, assistenza macrofinanziaria, azioni volte a far fronte alle esigenze in materia di crisi, pace e politica estera, nonché azioni in materia di resilienza e competitività.

101. Lo strumento Europa globale disporrà di una dotazione finanziaria indicativa di [X] milioni di EUR. La dotazione finanziaria sarà ripartita indicativamente come segue:
- i) [X] milioni di EUR per il pilastro Europa;
 - ii) [X] milioni di EUR per il pilastro Medio Oriente, Nord Africa e Golfo;
 - iii) [X] milioni di EUR per il pilastro Africa subsahariana;
 - iv) [X] milioni di EUR per il pilastro Asia e Pacifico;
 - v) [X] milioni di EUR per il pilastro Americhe e Caraibi;
 - vi) [X] milioni di EUR per il pilastro globale;
 - vii) [X] milioni di EUR per la riserva per le sfide e le priorità emergenti.
102. Il Consiglio svolgerà un ruolo centrale in tutte le fasi della pianificazione e dell'attuazione dello strumento, tra l'altro fornendo orientamenti strategici e politici ex ante, mobilitando assistenza per le sfide e le priorità emergenti e monitorando l'attuazione e i risultati.
103. Lo strumento dovrebbe permettere la fornitura di sostegno fino a un importo massimo di [X] milioni di EUR sotto forma di garanzie di bilancio, prestiti Euratom, prestiti sotto forma di assistenza macrofinanziaria e prestiti basati sulle politiche, in particolare ai paesi partner che attuano piani basati sulla performance. [I prestiti basati sulle politiche saranno resi disponibili mediante atti di esecuzione].
104. Gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento saranno riportati automaticamente all'esercizio successivo.

105. Qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del [quinto] anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata a fini di prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento, sarà disimpegnata.

Sostegno all'Ucraina

106. L'Unione continuerà a fornire sostegno finanziario all'Ucraina per il suo processo di adesione e per la ricostruzione a più lungo termine. Per il periodo 2028-2034 il sostegno all'Ucraina, fino a un massimo di [X] milioni di EUR, sarà fornito sotto forma di:

- i) copertura con garanzie di bilancio e sostegno in forme diverse dai prestiti finanziato da una riserva per l'Ucraina al di sopra dei massimali fissati nel QFP, con un massimale annuo di [X] milioni di EUR;
- ii) sostegno sotto forma di prestito garantito dal margine di manovra.

L'Unione può fornire sostegno all'Ucraina sotto forma di una garanzia di bilancio fino a un massimo di [X] milioni di EUR.

107. Finanziamenti aggiuntivi per l'Ucraina possono essere erogati in via prioritaria dal pilastro Europa e dal pilastro globale nonché dalla riserva per le priorità e le sfide emergenti a fini di sostegno sotto forma di assistenza umanitaria e altre attività opportunamente mirate.

108. Il Consiglio continuerà a essere strettamente coinvolto nella governance del sostegno all'Ucraina.

Azione esterna al di fuori dello strumento Europa globale

109. Questa rubrica finanzia anche dotazioni finanziarie indicative di [X] milioni di EUR per la politica estera e di sicurezza comune, di [X] milioni di EUR per gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e l'organizzazione regionale di gestione della pesca e di [X] milioni di EUR per i paesi e territori d'oltremare, compresa la Groenlandia.

Strumento europeo per la pace

110. Lo strumento europeo per la pace continuerà a operare come strumento fuori bilancio per finanziare azioni nel settore della sicurezza e della difesa per il periodo 2028-2034. Il massimale finanziario per lo strumento sarà pari a [X] milioni di EUR e sarà finanziato mediante contributi degli Stati membri calcolati secondo un criterio di contribuzione basato sull'RNL.

V. RUBRICA 4 – AMMINISTRAZIONE

111. Una pubblica amministrazione europea altamente professionale, reclutata sulla base geografica più ampia possibile, svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare l'Unione a realizzare le sue priorità e ad attuare politiche e programmi nell'interesse europeo comune. Allo stesso tempo, gli sforzi di semplificazione in tutti i settori strategici, compresi i pacchetti omnibus e la riduzione del numero di programmi del QFP, nonché l'introduzione di nuove tecnologie, compresa l'IA, dovrebbero portare a una riduzione degli oneri amministrativi e a risparmi corrispondenti. Riconoscendo l'evoluzione delle esigenze dell'amministrazione alla luce dell'evoluzione delle priorità, rimane fondamentale migliorare costantemente la flessibilità, l'efficienza, la trasparenza e l'efficacia della pubblica amministrazione europea.
112. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che comprende le spese amministrative delle istituzioni, le scuole europee e le pensioni, non saranno superiori a:

RUBRICA 4 - AMMINISTRAZIONE						
(milioni di EUR, prezzi 2025)						
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X

113. I massimali di questa rubrica saranno fissati in modo da evitare margini eccessivi e da tener conto degli adeguamenti previsti delle retribuzioni, dell'avanzamento di carriera, dei costi relativi alle pensioni, dei nuovi compiti e priorità attuati dalle istituzioni, del finanziamento di progetti immobiliari programmati e di altre ipotesi pertinenti.
114. I massimali di questa rubrica saranno fissati in modo da tenere conto di [una stabilizzazione del numero totale di membri del personale al livello attuale per tutte le istituzioni[, gli organi e gli organismi] dell'UE [e le relative amministrazioni] OPPURE [un aumento del numero totale dei membri del personale di [2 500] unità per tutte le istituzioni dell'UE].

115. Il principio della disciplina di bilancio dovrebbe applicarsi a tutte le istituzioni. Tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE sono invitati a riesaminare periodicamente le loro spese amministrative per sostenere la gestione delle esigenze in evoluzione, provvedendo a incrementi di efficienza e all'ottimizzazione delle risorse del personale concentrandosi su settori chiave e interrompendo i compiti di minore priorità. A tal fine, si invita la Commissione a proporre iniziative volte ad approfondire la cooperazione interistituzionale, ad esempio nei settori dell'informatica, della cibersicurezza, degli appalti pubblici e degli edifici.
116. [Le spese di sostegno ai programmi dovrebbero continuare a essere connesse alle spese operative nei limiti delle rispettive dotazioni dei programmi o dei settori interessati, garantendo nel contempo un monitoraggio e una rendicontazione trasparenti, continui, regolari e completi in tutte le rubriche.]

OPPURE

[Tutte le spese relative all'amministrazione dei programmi, ad eccezione dei programmi di ricerca, dovrebbero essere raggruppate in questa rubrica.]

117. [Il contributo dell'Unione alle agenzie decentrate e ad altri organismi dovrebbe continuare a essere finanziato a titolo delle rubriche relative alle loro finalità.]

OPPURE

[Il contributo dell'Unione a tutte le agenzie decentrate e ad altri organismi dovrebbe[, ove possibile,] essere raggruppato in questa rubrica.]

VI. ENTRATE

118. Il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità, tra cui la ripartizione equa degli oneri. L'importo totale delle risorse proprie attribuite al bilancio dell'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento non supera l'[X] % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. L'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno non supera il [X] % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. Sarà mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.
119. Gli importi dei massimali delle risorse proprie continueranno a essere incrementati in via temporanea di un valore pari a 0,6 punti percentuali della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri derivante dai prestiti assunti nell'ambito di NextGenerationEU fino alla cessazione di tali passività e al più tardi fino al 31 dicembre 2058.
120. [In caso di crisi grave, di difficoltà severe o di minaccia preoccupante che colpisca l'Unione o i suoi Stati membri nel periodo 2028-2034, il Consiglio, a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo e tenendo conto di eventuali orientamenti del Consiglio europeo, può decidere di autorizzare la Commissione ad assumere in via straordinaria prestiti sui mercati dei capitali per concedere prestiti agli Stati membri al solo scopo di far fronte alle conseguenze di tali situazioni. [L'importo dei prestiti assunti non supererà [X miliardi di EUR] per il periodo 2028-2034.] Gli importi dei massimali delle risorse proprie saranno incrementati in via temporanea di [X] punti percentuali al solo scopo di coprire tutte le passività dell'Unione risultanti dall'assunzione di tali prestiti fino alla cessazione di tali passività.]

121. Il nuovo sistema delle risorse proprie dell'Unione europea entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della notifica della sua adozione da parte dell'ultimo Stato membro. Tutti i suoi elementi si applicheranno retroattivamente dal 1° gennaio 2028. [Tuttavia, la nuova risorsa societaria per l'Europa si applicherà a decorrere dal 1° gennaio del primo anno successivo all'anno in cui sarà entrata in vigore la decisione sulle risorse proprie.] Gli Stati membri procederanno all'approvazione della nuova decisione sulle risorse proprie nel più breve tempo possibile, conformemente alle rispettive norme costituzionali nazionali.

Risorse proprie tradizionali

122. A partire dal 1° gennaio 2028 gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il [10] % degli importi da essi riscossi. [Le entrate provenienti da una tassa di gestione dell'Unione saranno messe a disposizione dell'Unione come risorse proprie tradizionali a decorrere dal 1° gennaio 2028.]

Risorsa propria basata sull'IVA

123. La risorsa propria basata sull'IVA applicherà un'aliquota di prelievo dello [0,30] %. Il livellamento della base IVA sarà [dismesso] OPPURE [mantenuto].

Risorsa propria basata sulla plastica

124. La risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati applica un'aliquota di prelievo di [1] EUR per chilogrammo [adeguata ogni anno per tenere conto dell'inflazione]. Il meccanismo volto a evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali sarà [dismesso] OPPURE [mantenuto].

125. Saranno introdotte nuove risorse proprie costituite dai seguenti elementi:

- i) [contributi annuali delle società in base ai loro ricavi netti annuali delle vendite e delle prestazioni:
 - a) da 100 000 000,01 EUR a 249 999 999,99 EUR, un contributo di 100 000 EUR;
 - b) da 250 000 000 EUR a 499 999 999,99 EUR, un contributo di 250 000 EUR;
 - c) da 500 000 000 EUR a 749 999 999,99 EUR, un contributo di 500 000 EUR;
 - d) 750 000 000 EUR o superiore, un contributo di 750 000 EUR;]
- ii) [un contributo nazionale calcolato in base ai quantitativi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati al tabacco immessi in consumo moltiplicati per l'aliquota minima applicabile a ciascuno Stato membro, con un'aliquota di prelievo del [15] % per tutti gli Stati membri;]
- iii) [un contributo nazionale calcolato in base al peso dei rifiuti non raccolti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con un'aliquota di prelievo di [2] EUR per chilogrammo [adeguata ogni anno per tenere conto dell'inflazione];]
- iv) [entrate provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS1) con un'aliquota di prelievo del [30] %;]
- v) [entrate provenienti dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) con un'aliquota di prelievo del [75] %.]

Altre entrate

126. [Le entrate e i rimborsi derivanti dagli strumenti finanziari e dalle garanzie di bilancio dovrebbero essere trattati in modo orizzontale e trattati come altre entrate del 2028, riducendo i contributi degli Stati membri.]

Risorsa propria basata sull'RNL

127. L'applicazione di un'aliquota di prelievo uniforme alla somma dell'RNL di ciascuno Stato membro alla luce del totale di tutte le altre entrate rimane invariata. Le attuali correzioni RNL saranno [dismesse] OPPURE [mantenute].
-